



Publicazione all'Albo camerale
dal 6/12/2017 all'12/12/2017

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 6 dicembre 2017

**DETERMINAZIONE N. 99/AMM: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI VIA EINAUDI E PER LA SEDE STACCATA DI BRENO.
REVOCA DETERMINAZIONE 70/AMM DEL 19/9/2017.
ADESIONE AL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PER IL PERIODO: 1.1.2018 - 31.3.2018.
CIG: Z351F9BA8E**

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

richiamata la determinazione 111/AMM del 23/11/2016 con la quale, per la fornitura di energia elettrica per la sede di Brescia e per la sede staccata di Breno, si aderiva con Edison Energia SpA alla convenzione ARCA Lombardia denominata "Energia elettrica 4" - lotto 3, fino al 30/9/2017, con possibilità di proroga di ulteriori 3 mesi in caso di disponibilità del "quantitativo massimo contrattuale" (art. 4 della convenzione);

ricordate:

- le comunicazioni, prot. n. 21817 e n. 21823/2017, del fornitore Edison Energia SpA, non disponibile al proseguimento, oltre il 30/9/2017, del contratto in convenzione ARCA "Energia elettrica 4 - lotto 3";
- l'impossibilità ad aderire alla convenzione Consip denominata "Energia elettrica 14" per l'esaurimento della capienza disponibile per il lotto 2 di competenza di questa Camera;
- la conseguente determinazione 70/AMM del 19/9/2017 con la quale, in attesa di nuova convenzione, si aderiva al regime di salvaguardia con Enel Energia SpA di Roma per la fornitura di energia elettrica per la sede di Brescia e per la sede staccata di Breno, presumibilmente per 3 mesi, decorrenti dall'1/10/2017;

rilevato che, con mail prot. 33013 del 20/11/2017, Edison Energia SpA, a seguito di richiesta di chiarimenti riguardo la fatturazione dei consumi per il mese di ottobre 2017, rettifica le precedenti comunicazioni prot. n. 21817 e n. 21823/2017, confermando invece che la convenzione ARCA per il lotto 3 (di competenza di questa Camera) è tutt'ora capiente e rimarrà quindi attiva fino al 31/12/2017;

preso atto che, come previsto al punto b) della determinazione 111/AMM/2016, questa Camera usufruirà degli ulteriori 3 mesi di

contratto con Edison Energia - convenzione ARCA "Energia elettrica 4 - lotto 3" - con termine della fornitura fissato quindi al 31/12/2017;

ritenuto quindi opportuno, per i motivi di cui sopra, revocare la determinazione 70/AMM del 19/9/2017, non rendendosi più necessario il ricorso, per il periodo ottobre/dicembre 2017, al regime di salvaguardia con la ditta Enel Energia SpA;

visto il nuovo Codice degli appalti D.Lgs 50/2016, in vigore dal giorno 19 aprile 2016;

richiamato l'art. 36 del D.Lgs 50/2016 "contratti sotto soglia" il quale prevede al comma 2 lett. a) che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, possa avvenire mediante affidamento diretto procedendo attraverso (comma 6) un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

viste, altresì, le nuove indicazioni emanate il 6/7/2016 da parte dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) relative alle procedure per la gestione delle gare;

preso atto delle modifiche apportate dalla normativa "spending review" (D.L. 7.5.2012, n. 52, convertito nella L. 6.7.2012, n. 94) alle norme relative agli acquisti di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare la modifica apportata all'art. 1, c. 450 della L. 27.12.2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), in esito alla quale, fermi gli obblighi relativi agli approvvigionamenti mediante le convenzioni Consip, le PA sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

considerato che Arca-Sintel, il sistema telematico di negoziazione messo a disposizione dalla Centrale regionale lombarda per lo svolgimento delle relative procedure, è legittimamente utilizzabile per lo svolgimento delle procedure di acquisto in alternativa al Mepa (parere n. 312 del 18 luglio 2013 della Sezione Lombardia della Corte dei Conti);

vista la comunicazione del 22/9/2017 - prot. 26528 del 25/9/2017, con la quale ARCA Lombardia, in ragione della mancata presentazione di offerte relativamente alla procedura per la fornitura di energia elettrica per il lotto 3 "ALER e altri enti" (quindi anche per questa Camera), suggerisce agli enti interessati di aderire, per il 2018, alla convenzione Consip di prossima stipula;

preso atto che la data presunta di "fine procedimento"

relativamente alla nuova convenzione Consip "Energia elettrica 15", è prevista entro la fine del 2017 e considerato che i tempi di adesione, una volta attivata la convenzione, sono pari a 2/3 mesi dall'invio dell'ordinativo di fornitura;

verificato quindi che per la fornitura di energia elettrica non saranno attivi in tempo utile per un'adesione all'1/1/2018 né convenzioni su Consip né convenzioni su Arca Sintel;

ricordato che nel 2016, trovandosi nella medesima impossibilità ad aderire a convenzioni sul mercato elettronico, per ragioni di economicità e trasparenza, si era lanciato su Sintel un avviso esplorativo, aperto a tutti gli operatori registrati, per "manifestazione di interesse" sulla base dei prezzi offerti nella convenzione Consip in scadenza e non più disponibile, al fine di inviare successivamente una richiesta di offerta diretta ai fornitori che si fossero resi disponibili ma non era pervenuta alcuna manifestazione di interesse;

ritenuto quindi opportuno, anche alla luce di quanto sopra ricordato, non procedere autonomamente all'espletamento di una richiesta di offerta sul portale Sintel, vista la difficoltà ad ottenere offerte per quantitativi di energia minimi e irrilevanti per i fornitori che partecipano invece alle gare europee bandite per tutte le pubbliche amministrazioni da Consip e Arca Lombardia per quantitativi esponenzialmente superiori;

preso atto che, nel caso di mancata scelta di un fornitore, allo scadere della convenzione ARCA in essere si passerebbe automaticamente in regime di salvaguardia (in quanto ente pubblico intestatario di almeno un sito in media tensione): la fornitura verrebbe quindi gestita dall'esercente la salvaguardia, ovvero da un fornitore selezionato attraverso procedura concorsuale pubblica (di cui alla legge 125/07), aperta a tutti gli operatori interessati, alle condizioni economiche stabilite sulla base di modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23/11/2007;

preso atto che, per il periodo 1.1.2017 - 31.12.2018, Enel Energia SpA di Roma è stata individuata quale esercente la salvaguardia anche per la Lombardia;

preso atto, altresì, che i prezzi applicati in servizio di salvaguardia sono stabiliti in base alle:

- disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI);
- modalità di calcolo fissate con decreto dal Ministro dello Sviluppo Economico per i corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione;

ritenuto quindi opportuno passare per 3 mesi, dall'1/1/2018 al 31/3/2018, prorogabili eventualmente fino all'attivazione della

nuova convenzione Consip "Energia elettrica 15", al regime di salvaguardia, con l'esercente Enel Energia SpA di Roma, vincitore della procedura concorsuale pubblica sopracitata, per la fornitura di energia elettrica per la sede di Brescia (media tensione) e per la sede staccata di Breno (bassa tensione), per una spesa prevista di € 37.000,00 - IVA 22% esclusa;

considerato che la fornitura di energia elettrica è costantemente monitorata dall'ufficio provveditorato nell'ambito della gestione contrattuale sia relativamente alla tariffa applicata in tutte le sue componenti (quota energia, dispacciamento, trasporto, distribuzione, oneri di sistema, ecc) che relativamente ai consumi con attenzione al trend di consumo degli anni pregressi, delle temperature stagionali ed alle attività soprattutto convegnistiche che si svolgono nella sede;

richiamato il Regolamento per incentivi per il RUP - approvato con deliberazione del Consiglio n. 10/C del 5/7/2017 - che stabilisce le modalità di costituzione del fondo per le funzioni tecniche per il RUP e i rispettivi collaboratori (ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016) ed in particolare l'art. 7 che stabilisce, le seguenti percentuali:

Beni e servizi	
Procedure sino a € 39.999	1,25%
Procedure da € 40.000 alla soglia comunitaria	1,80%
Procedure oltre la soglia comunitaria	1,25%

calcolate sull'importo per l'affidamento di beni o servizi che rivestano almeno una delle seguenti caratteristiche:

1. complessità della procedura
2. complessità nella direzione del contratto come per la fornitura in oggetto;

richiamato l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che gli oneri inerenti alle funzioni tecniche fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;

richiamata la determina n. 44/SG del 11/4/2017 con la quale è stato incaricato il provveditore per la funzione di RUP per ogni procedura di acquisto di beni, servizi e lavori per la Camera di Commercio;

considerato pertanto opportuno vincolare la quota di € 462,50 pari al 1,25% di € 37.000,00 valore dell'affidamento, per la costituzione del fondo per l'erogazione degli incentivi per il RUP e collaboratori (nella misura del 80%), e l'acquisto di beni strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (nella misura del 20%), come previsto dall'art. 113, commi 2, 3 e 4

del D.Lgs. 50/2016, rinviando ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità di corresponsione al RUP e collaboratori;

visto l'art. 14 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali 2017, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 1/SG del 04.01.2017 e successive modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

- a) di revocare, per i motivi di cui in premessa, la determinazione 70/AMM del 19/9/2017;
- b) di aderire dall'1.1.2018, presumibilmente per 3 mesi, con possibilità di proroga fino all'attivazione della nuova convenzione Consip denominata "Energia elettrica 15", al regime di salvaguardia con Enel Energia Spa di Roma per la fornitura di energia elettrica per la sede di Brescia e per la sede staccata di Breno, per una spesa complessiva prevista di € 45.140,00 (IVA 22% compresa);
- c) di imputare la spesa derivante dal presente contratto, di cui al punto a), per l'importo previsto di € 44.810,00 - IVA 22% compresa - per la sede di Brescia e di € 330,00 - IVA 22% compresa - per la sede staccata di Breno, al conto 325002 "oneri consumo acqua ed energia elettrica" del budget direzionale D099 "oneri comuni" dell'esercizio 2018;
- d) di stanziare la somma di € 462,50 per la costituzione del fondo per l'erogazione degli incentivi per il RUP e collaboratori e l'acquisto di beni strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, al conto 325002 "oneri consumo acqua ed energia elettrica" del budget direzionale D099 "oneri comuni" dell'esercizio 2018;
- e) di rinviare a successivo provvedimento la definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle somme accantonate nel "Fondo Incentivi per le funzioni tecniche".

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)